

**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore
Referendario	Michela Muti	

a seguito della adunanza pubblica del 21 settembre 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/AUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il rendiconto 2014;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;



VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 91/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addresso;

UDITI, per il comune di Bari, il Sindaco, Ing. Antonio Decaro, l'Assessore al bilancio, Dott. Alessandro D'Adamo, il Direttore Generale, Dott. Davide Pellegrino, ed i Direttori di Ripartizione, Dott. Vito Nitti, Dott.ssa Biancalaura Capruzzi, Dott. Giuseppe Ninni, Dott. Domenico Tondo, Dott. Francesco Catanese e Dott.ssa Anna Valla.

### FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del comune di Bari, prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2014, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 1611 del 14/03/2017, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, perveniva a questa Sezione la nota di risposta n. 76258 del 29 marzo 2017 (prot. C.d.c. n. 1828 del 29/03/2017). Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: scarsa riscossione delle entrate, scarsa movimentazione dei residui vetusti, presenza debiti fuori bilancio di importo rilevante, errata contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. 3 e 8, discordanze di debiti e crediti con le società partecipate, ritardo nelle procedure di liquidazione e dismissione di organismi partecipati, parziale raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, compatibilità degli incarichi conferiti a dirigenti e dipendenti dell'ente con la disciplina di cui ai capi V e VI del d lgs 39/2013, conformità degli incrementi stipendiali attribuiti ai dipendenti di organismi partecipati con la direttiva di contenimento di costi di cui agli artt. 18, comma 2 bis, d.l. 112/2008 e 19 d lgs 175/2016, eventuali riflessi sul bilancio comunale della transazione Consorzio ASI/SAMAG Europa di €565.000,00.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 91/2017, a convocare il comune di Bari per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 14 settembre 2017, ore 12, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 91 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 11 agosto 2017.

Con nota prot. 223386 del 14 settembre 2017 (prot. C.d.c. n. 3872 del 14/09/2017) venivano trasmesse le memorie a firma del Sindaco e del Direttore di Ragioneria in vista dell'odierna adunanza. I chiarimenti forniti consentivano di superare i dubbi relativi alla compatibilità degli



incarichi conferiti con la disciplina di cui al d lgs 39/2013 (l'ente riferisce di aver provveduto al conferimento degli incarichi in conformità con il quadro normativo vigente, anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'ANAC nella delibera n. 47 del 27 giugno 2013) ed agli eventuali riflessi negativi sul bilancio dell'ente della transazione Consorzio ASI/SAMAG Europa (in relazione alla quale, nella nota prot. 220552/2017 a firma del Direttore di Ripartizione Enti Partecipati ed allegata alle memorie, si riferisce che *"ad oggi questa ripartizione non è stata interessata da comunicazioni del Consorzio ASI in merito, pertanto la questione non ha rilevato ai fini degli equilibri del bilancio del Comune"*.)

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Sindaco, Ing. Antonio Decaro, l'Assessore al bilancio, Dott. Alessandro D'Adamo, il Direttore Generale, Dott. Davide Pellegrino, ed i Direttori di Ripartizione, Dott. Vito Nitti, Dott.ssa Biancalaura Capruzzi, Dott. Giuseppe Ninni, Dott. Domenico Tondo, Dott. Francesco Catanese e Dott.ssa Anna Valla.

## **DIRITTO**

### **Quadro normativo.**

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D. Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D. L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D. Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto



finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D. Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D. Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D. Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D. Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione



dell'art 6 d. lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D. Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2014 del comune di Bari, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000.

### **1. Recupero evasione tributaria e riscossione delle entrate.**

L'istruttoria relativa al rendiconto 2014 ha evidenziato una scarsa efficacia dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, criticità già rilevata da questa Sezione in sede di esame dei rendiconti 2012 e 2013 (cfr. delibera n. 132/PRSP/2016).

In particolare, è emerso che, su € 5.882.494,36 di accertamenti ICI/IMU, le riscossioni in conto competenza sono state € 47.951,26 (pari allo 0,8%) e che, a fronte di accertamenti TARSU/TIA/TARES di € 6.136.790,58, le riscossioni in conto competenza sono state € 4.323,90 (pari allo 0,07%). Con riferimento al recupero evasione "altri tributi", a fronte di un ammontare accertato di € 661.618,42, le riscossioni sono state € 15,54 (pari allo 0,02%).

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza sono stati forniti dati aggiornati che vengono riassunti nella tabella che segue:

*Tabella n. 1. Risultati della lotta all'evasione anno 2014.*

Tributo	Accertato	Riscosso	Da riscuotere
ICI/IMU	€ 5.882.494,36	€ 3.945.949,15	€ 1.936.545,21
TARSU/TIA/TARES	€ 6.136.790,58	€ 2.544.457,15	€ 3.592.333,43
Altri tributi	€ 661.618,42	€ 261.690,32	€ 399.928,10

Dai dati trasmessi emerge una percentuale di riscossione particolarmente bassa con riferimento alla TARSU (riscosso ad oggi pari al 41,46%) e ad altri tributi (riscosso ad oggi pari a 39,55%).

L'ente ha riferito che la somma ancora da riscuotere per TARSU attiene: per € 1.777.606,87 a mancati/parziali versamenti per annualità pregresse per i quali sono in corso l'elaborazione e l'emissione di avvisi di accertamento e per € 1.814.726,56 ad avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia per i quali è in corso l'elaborazione dei ruoli coattivi da consegnare



all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il corrente anno.

Quanto agli altri tributi, la somma residua comprende € 137.685,60 dovuti da soggetti con procedure fallimentari per le quali il Comune ha provveduto ad insinuarsi al passivo fallimentare.

Pur prendendo atto di quanto riferito, si osserva che la criticità in esame si inserisce nella più ampia problematica relativa alla scarsa capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, circostanza che si riflette sulla scarsa movimentazione dei residui e sul superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 3, come evidenziato nei paragrafi che seguono.

## 2. Gestione residui.

Permane la criticità già evidenziata da questa Sezione con delibera n. 132/PRSP/2016 relativa alla scarsa movimentazione dei residui vetusti ed alla scadente attività di riaccertamento.

Dall'esame del questionario, infatti, risulta una scarsa movimentazione dei residui antecedenti al 2010. In particolare, a fronte di € 47.138.251,61 di residui attivi del titolo I rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2013, sono stati conservati a fine esercizio 2014 €31.116.776,02 (i riscossi sono stati € 609.705,50 ed i cancellati € 15.411.680,09), a fronte di residui del titolo III di € 44.393.835,32 rimasti da riscuotere al 31.12.2013, sono stati conservati €42.409.615,22 (le somme riscosse sono pari ad € 1.511.581,40). La medesima criticità ha riguardato i residui del titolo VI, in relazione ai quali, su un totale di € 34.861.838,32, sono stati riscossi € 175.872,67 e conservati € 15.524.431,79.

I dati trasmessi nelle memorie confermano le difficoltà di riscossione, come emerge dalla seguente tabella:

Tabella n. 2. Movimentazione dei residui. (Importi in euro)

Titolo	Somme rimaste da riscuotere al 31/12/14	Riscosso 2015	Riscosso 2016	Riscosso al 13/09/2017
Titolo I	31.116.776,02	434.274,87	423.153,74	115.104,39
Titolo III	42.409.615,22	1.241.840,18	2.028.592,11	432.794,60
Titolo VI (esclus. dep. cauz.)	15.524.431,79	73.615,72	1.649.138,68	14.162,53

La medesima criticità ha riguardato le somme iscritte in contabilità mediante ruoli, in relazione alle quali, su un totale di € 37.062.174,27, sono state riscossi € 610.401,73 e conservati €23.510.319,61. Al 13/09/2017 le riscossioni risultavano pari a complessi € 1.064.442,91 (comprensivi delle riscossioni 2015 e 2016). In vista dell'odierna adunanza, il Magistrato istruttore ha invitato l'ente a fornire informazioni aggiornate sui residui attivi già oggetto di esame nella delibera di questa Sezione n. 132/PRSP/2016 e relativi a: canoni di locazione, dividendi Amgas S.p.a., crediti per interventi di emergenza e bonifica in stabilimenti di due ditte fallite, spese di funzionamento dell'autorità di Bacino BA/2. Con riferimento ai canoni di locazione, sono stati forniti dati aggiornati che si riportano nella tabella seguente:



Tabella n. 3. Movimentazione residui del titolo III. Canoni di locazione attiva. (Importi in euro)

	Residui attivi al 31/12/2014 (A)	Accertamenti di competenza 2015 e 2016 (B)	Riscossioni di competenza e residui anni 2015 e 2016 (C)	Insussistenze residui da riaccertamento 2015 e 2016 (D)	Residui attivi al 31/12/2016 (E)=(A+B-C-D)	Accertamenti di competenza 2017 al 21/09/2017 (F)	Riscossioni al 21/09/2017 competenza e Residui (G)	Residui attivi al 21/09/2017 (H)=(E+F-G)
<b>Titolo III</b>								
Fitti reali di suoli di proprietà	296.955,03	177.118,59	45.129,35	9.644,05	419.300,22	368,01	23.467,66	396.200,57
Fitti reali di fabbricati ad uso abitazione	16.920.207,77	7.028.814,09	2.256.266,52	1.348.372,12	20.344.383,22	2.604,91	2.604,91	20.344.383,22
Fitti reali di locali ad uso negozi, magazzini, rimesse, ecc.	1.547.253,19	693.462,97	466.138,39	384.630,66	1.389.947,11	96.558,15	187.770,86	1.298.734,40
Fitti reali di proprietà diverse comunali	944.078,78	668.120,38	341.555,30	1.425,46	1.269.218,40	51.022,89	192.408,17	1.127.833,12
<b>TOTALE</b>	<b>19.708.494,77</b>	<b>8.567.516,03</b>	<b>3.109.089,56</b>	<b>1.744.072,29</b>	<b>23.422.848,95</b>	<b>150.553,96</b>	<b>406.251,60</b>	<b>23.167.151,31</b>



*[Handwritten signature]*

Le difficoltà di recupero si riscontrano soprattutto in relazione alla voce "fitti reali ad uso abitazione", come confermato in adunanza dall'ente, il quale ha precisato che la scarsa riscossione afferisce sia ai canoni di locazione che agli oneri condominiali (anticipati dal Comune per conto del condomino/locatario). Con riferimento a quest'ultimo profilo, nelle memorie si riferisce che "la legge regionale n. 10/2014, come già la precedente legge 54/84, impone all'ente proprietario l'anticipazione delle somme per oneri condominiali dovuti dalle categorie deboli degli assegnatari".

In adunanza, il Direttore di ripartizione ha precisato che i crediti per oneri condominiali non riscossi sono stati accertati in bilancio e che si stanno controllando tutte le situazioni anomale, ma i tempi di recupero rimangono piuttosto lunghi.

Con riferimento ai residui attivi per interventi di bonifica realizzati negli stabilimenti di proprietà del fallimento Fibronit S.p.a., l'ente ha riferito che "a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma in data 28/07/2016, che ha trasferito al Comune di Bari la proprietà dei suoli, ai sensi dell'art 1, c 434-435-436 della Legge 266/2005, risulta adottata apposita Ordinanza Dirigenziale n. 2017/00747 avente contenuto dichiarativo". A seguito dell'acquisizione della proprietà dei suoli, pertanto, il credito vantato si è estinto per confusione.

Per i crediti relativi al rimborso delle spese di funzionamento dell'autorità di Bacino BA/2, è stata trasmessa, in allegato alle memorie, la determina dirigenziale 2017/250/00219 della ripartizione Tutela Ambiente-Sanità-Igiene da cui risulta la definitiva chiusura di tutte le posizioni creditorie attraverso l'utilizzo della somma di € 174.608,82 erogata nel 2007 dall'ex Provincia di Bari per il funzionamento dell'autorità di Bacino ed incamerata dal Comune di Bari quale ente capofila.

Per contro, non è stata ancora risolta la problematica relativa alla riscossione dei crediti per dividendi Amgas S.p.a., in relazione alla quale in occasione dell'"assemblea dei soci che si terrà per l'approvazione del bilancio 2016 di Amgas S.p.a. (ora Retegas S.p.a.), la Società determinerà l'accantonamento degli utili da destinare al ripiano del debito v/ente" (cfr. nota prot. 220552/2017 della Ripartizione Enti Partecipati allegata alle memorie).

### **3. Debiti fuori bilancio.**

Al pari di quanto osservato con riferimento all'attività di riscossione, non è stata ancora risolta la criticità già evidenziata da questa Sezione in sede di esame dei rendiconti 2012 e 2013 e relativa alla presenza di debiti fuori bilancio di ingente ammontare, con conseguente superamento del parametro di deficiarietà n. 8.

Nell'esercizio 2014, infatti, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per l'importo di €12.653.298,17. Dall'elenco trasmesso in sede di controdeduzioni risulta che € 9.422.418,25 sono stati riconosciuti ai sensi della lett a) dell'art 194 Tuel, € 502.276,57 sono stati riconosciuti ai sensi della lett d) ed € 2.728.603,35 ai sensi della lett e).

L'Organo di revisione, inoltre, ha indicato debiti da riconoscere dopo la chiusura dell'esercizio



per € 4.904.709,01; con riferimento ad essi, l'ente, nelle memorie, riferisce di avere, alla data attuale, provveduto al riconoscimento per l'importo complessivo di € 4.544.642,82 e ha precisato che le fattispecie riferite alla lett a) dell'art 194 Tuel afferiscono, per la maggior parte, a contenziosi risalenti nel tempo, a fronte dei quali provvede ad effettuare idonei accantonamenti al Fondo rischi contezioso.

La criticità persiste nell'esercizio 2015, nel corso del quale risulta nuovamente superato il parametro di deficitarietà n. 8.

#### **4. Servizi conto terzi.**

Non risultano chiare le ragioni dell'inclusione tra i servizi conto terzi delle seguenti voci "somme versate al comune per pagamento utenze elettriche intestate all'ente presso immobili ceduti a terzi" e "anticipazioni spese condominiali e diverse a carico di locatari di immobili".

Nelle memorie l'ente ha riferito, quanto alla prima voce, che si tratta di somme versate al Comune per il pagamento di utenze elettriche intestate al medesimo presso immobili ceduti a terzi ed in essa sono comprese due partite:

- somme versate nelle casse comunali da un concessionario di servizi presso immobili comunali per il successivo pagamento di fatture di consumi elettrici intestati all'ente, ma a totale carico del concessionario;
- somme versate nelle casse comunali dal nuovo proprietario di un immobile comunale ceduto per il successivo pagamento delle fatture di energia elettrica ancora intestate al Comune nelle more della voltura contrattuale e relative ad un periodo successivo alla cessione.

Quanto all'inclusione tra i servizi conto terzi delle anticipazioni di spese condominiali, l'ente ha precisato che si tratta di una operazione di contabilizzazione operata sino al 2013, sicché, per l'esercizio 2014, la problematica relativa all'errata contabilizzazione di tale voce può dirsi superata, ferma restando la criticità inerente alla scarsa riscossione, già evidenziata al paragrafo precedente.

Con riferimento alla voce relativa ai consumi elettrici, pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio non può non ricordare che, per costante giurisprudenza contabile anche di questa Sezione, vige la tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi e che sono iscrivibili nei servizi conto terzi solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata.

#### **5. Parametri di deficitarietà strutturale.**

L'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri



obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2014 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, il comune di Bari non rispetta nel 2014 i parametri di deficitarietà strutturale n. 3 (Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III) pari al 70,17% e n. 8 (consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti) pari al 3,55%.

L'ente sottolinea il miglioramento dei risultati negli esercizi successivi, poiché nell'esercizio 2015 il parametro n. 3 risulta non superato (valore del 59,90%), mentre il parametro n. 8, pur essendo stato superato anche nell'esercizio successivo a quello oggetto di istruttoria, registra, tuttavia, una riduzione grazie ad una diminuzione dell'ammontare complessivo dei debiti riconosciuti.

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio, per l'esercizio in esame, non può che confermare la criticità.

## **6. Organismi partecipati.**

Con riferimento agli organismi partecipati, permangono le criticità già evidenziate da questa Sezione con delibera n. 132/PRSP/2016.

In particolare, non risultano ancora superate le discordanze delle partite creditorie e debitorie relative alle seguenti società:

- AMTAB S.p.a. Il Comune ha riferito che le discordanze sono state parzialmente riconciliate, ma che *"restano in sospeso i debiti da avanzo gestione sosta 2012 per i quali si è in attesa che il Settore Traffico/Mobilità completi la procedura di rendicontazione"* e quelli relativi al pagamento del *"tributo TARSU come da nota della Ripartizione Tributi protocollo 79814 del 31/03/2017"*;

- Bari Multiservizi S.p.a. Sono in fase di liquidazione le partite in sospeso relative ai servizi aggiuntivi 2014 e 2015, mentre in relazione alle partite debito credito *"esistenti al 31/12/2015, ivi comprese le posizioni antecedenti tale data"*, l'ente riferisce che con l'ultima procedura di riconciliazione debiti-crediti al 31/12/2016 sono state riconciliate la maggior parte delle posizioni, rimanendo da effettuare alcune sistemazioni contabili che riguardano singole partite. Non risultano, inoltre, ancora concluse le procedure di dismissione e di liquidazione delle seguenti società:



*hml*  
*Q*

- Pugliaenergy S.p.a. L'ente ha riferito che *"il bilancio 2015 della società è stato approvato dall'assemblea il 26/05/2016, ma la liquidazione della società non si è ancora conclusa in quanto pendente un giudizio di opposizione da parte di AMET Trani al decreto ingiuntivo per pagamento del credito vantato dalla società"* e che *"Le Società AMGAS S.p.a., AMGAS S.r.l. e AMET S.p.a., detentrici di partecipazioni azionarie in Pugliaenergy S.p.a. sono state invitate, nell'ambito delle proprie prerogative, a valutare ogni attività da porre in essere finalizzata alla chiusura del procedimento di liquidazione"*. Allo stato attuale la procedura risulta ancora pendente, con incarico al liquidatore di tentare la definizione transattiva del contenzioso con Amet e, in caso di esito negativo, di proporre ai creditori soci la cessione pro soluto del credito;

- Patto Territoriale. L'ente riferisce che *"ad oggi non è ancora avvenuta l'approvazione dei bilanci al 31/12/2014 ed al 31/12/2015"*. Risulta convocata per il giorno 28.09.2017 un'assemblea straordinaria avente per oggetto le dimissioni del liquidatore e la nomina del nuovo liquidatore.

Quanto alla società LA.SER.INN S.c.r.l., la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari in data 24/04/2017.

Con riferimento agli obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dalla relazione sui risultati conseguiti (trasmessa con prot n. 077027 del 01/04/2016, acclarata al protocollo della Corte n. 1233 del 04/04/2016) si è rilevato il parziale conseguimento degli obiettivi in relazione al contenimento dei costi di funzionamento di AMGAS S.p.a., Bari Multiservizi S.p.a., AMIU S.p.a., AMGA S.r.l., AMS S.r.l. Si è rilevata, inoltre, la permanenza di una partecipazione, sia pure minima (0,04%) nella società Aeroporti di Puglia s.p.a. che non appare strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art 4 d lgs 175/2016. Del pari, non paiono strettamente indispensabili le partecipazioni indirette in AMGAS Srl (vendita gas ed energia elettrica) e AMS S.r.l. (erogazione gas per autotrazione di flotte pubbliche).

Con riferimento alla società AMTAB S.p.a., nella relazione si legge *"l'ultimo documento contabile a disposizione dell'Ufficio, idoneo per poter effettuare una valutazione economica e finanziaria della Società e quindi verificare la realizzazione delle azioni previste nel piano di rilancio, è il bilancio d'esercizio 2014. Pertanto si è nella impossibilità di relazionare sullo stato di realizzazione dell'azione suddetta"*. La società risulta in forte perdita negli esercizi 2014 e 2015 (rispettivamente € -1.189.410,00 e €- 1.516.366,00,) mentre ha conseguito un utile di €189.534,00 nell'esercizio 2015, grazie al piano di rilancio che ha previsto un aumento del capitale sociale da parte del comune di € 6.000.000,00 ed un'anticipazione di liquidità onerosa di € 4.000.000,00.

Nella delibera di Giunta comunale n. 933 del 29/12/2016, trasmessa in allegato alle memorie, avente per oggetto la *"verifica stato di attuazione piano di rilancio AMTAB e anticipazione di liquidità all'Amtab S.p.a. sulla base dell'indirizzo determinato dal Consiglio comunale e dal piano di rilancio della società"*, si legge che si è registrato uno slittamento temporale nella realizzazione degli obiettivi del piano.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.

Con riferimento alle partecipazioni "polvere" nelle società Aeroporti di Puglia S.p.a. e Amgas S.r.l., il Direttore di Ripartizione ha anticipato, in adunanza, che è intendimento dell'ente procedere alla cessione delle quote in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d. lgs 175/2016. La partecipazione in AMS S.r.l., invece, risulta cessata a seguito di fusione per incorporazione della società in Amtab s.r.l.

In ultimo, in sede istruttoria, si è chiesto se il Comune, in conformità con quanto stabilito dall'art. 18, comma 2 bis, d.l. 112/2008 e, attualmente, dall'art. 19 d. lgs 175/2016, abbia adottato un apposito provvedimento per il contenimento dei costi del personale delle società controllate: ciò in considerazione degli incrementi stipendiali attribuiti ad alcuni dipendenti della società Bari Multiservizi S.p.a. con delibera del c.d.a. del 24/08/2015.

L'ente ha trasmesso il provvedimento della Ripartizione enti partecipati prot. n. 254088 del 26 ottobre 2015, avente per oggetto "*Spese del personale. Direttiva*", il cui rispetto viene attestato dagli organi di amministrazione e controllo delle società nei loro documenti di programmazione e rendicontazione. In adunanza il Direttore di ripartizione ha precisato che, in relazione agli incrementi stipendiali dei dipendenti della Bari Multiservizi, non vi è stata una formale violazione della direttiva, tuttavia, è in sospenso la questione dell'aumento ricevuto da 17 lavoratori, dei quali solo una minima parte aveva un contenzioso aperto con la società tale da giustificare l'incremento. Su tale ultima questione l'ente socio sta vagliando eventuali iniziative nei confronti del precedente c.d.a.

Il Collegio prende atto di quanto riferito e rileva che gli indirizzi contenuti nella citata direttiva dovranno essere riconsiderati alla luce dell'art 19 comma 5 d lgs 175/2016 che prevede l'individuazione di obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento fra cui anche le spese del personale.

#### **P Q M**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto 2014 del comune di Bari, ai sensi dell'art.148-*bis* del D.Lgs. 267/2000:


- 1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente la scarsa efficienza della lotta all'evasione tributaria, la scarsa movimentazione dei residui, la presenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante, l'errata contabilizzazione di voci tra i servizi conto terzi, la mancata conciliazione di partite debito/credito con gli organismi partecipati, il ritardo nella chiusura di procedure di liquidazione di società partecipate, il ritardo nel conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la violazione dei parametri di deficiarietà strutturale n.ri 3 e 8;
- 2) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 3) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo



consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Bari, il giorno 21 settembre 2017.

Il Magistrato relatore  
Carmelina ADDESSO



Il Presidente  
Agostino CHIAPPINIELLO



**depositata in Segreteria**

il ....0.5..DTT..2017.....

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Marioluce SCIANNAMEO)

